

Superbonus 110%: la mia polizza professionale è adeguata?

Bisogna fare particolarmente attenzione alla copertura dei danni patrimoniali, ma con il comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 le cose si complicano un po'

DI MICHELA BENDOTTI
E ANNA MANZONI*

La domanda che gli intermediari assicurativi si stanno sentendo ripetere più spesso dai professionisti tecnici dalla data di pubblicazione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020) è: "La mia Polizza RC Professionale copre i rischi del Superbonus 110%?", quasi che, sino a oggi, coloro i quali si pongono il problema ora, non si siano mai preoccupati di capire se la propria polizza fosse adeguata all'attività svolta, compresa, appunto, quella relativa ai Bonus fiscali introdotti già da diversi anni (e attualmente ancora in vigore) come il Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Bonus Facciate 90%, Sismabonus, etc.

CERCHIAMO DI RISPONDERE ALLA DOMANDA

Innanzitutto, occorre fare una distinzione tra la polizza assicurativa necessaria ai fini della protezione per i "normali" bonus fiscali e quella, invece, specificatamente richiesta per le asseverazioni Superbonus 110%. Nel primo caso facciamo riferimento alla polizza di RC professionale base e si può affermare che il professionista tecnico è dotato di idonea copertura se la stessa risponde alle seguenti caratteristiche:

- **Tipologia "all risk"**, senza esclusioni che riguardino attività finalizzate all'ottenimento di finanziamenti e/o incentivi;
- **Massimale senza sottolimiti**;
- **Assenza di scoperti** (quote percentuali del danno che rimangono a carico dell'assicurato);
- **Retroattività illimitata** (o comunque a partire dall'inizio della propria attività libero-professionale);
- **Responsabilità solidale inclusa**;
- **Copertura dei danni patrimoniali senza limitazioni** di tipologia e riduzioni di massimale;
- **Postuma decennale** a premi predefiniti.

Tutte queste caratteristiche non sono solo a protezione di chi si occupa nello specifico di lavori finalizzati al godimento di bonus fiscali, ma sono caratteristiche che ogni polizza di RC professionale dovrebbe avere, per evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro e per proteggere il patrimonio personale e di famiglia. Dunque, se la vostra polizza ha le caratteristiche sopra elencate, siete sulla buona strada: se ne manca anche solo una, è come andare in macchina senza una ruota, e non quella di scorta.

DANNI PATRIMONIALI

Se parliamo di protezione professionale in tema di bonus fiscali, dobbiamo fare particolarmente attenzione alla copertura dei danni patrimoniali: la perdita del benefi-



cio fiscale da parte del contribuente riconducibile a errore professionale altro non è infatti che un danno patrimoniale.

È di fondamentale importanza che la polizza professionale preveda la copertura di tutti i danni patrimoniali (che sono in generale i più frequenti e spesso anche i più ingenti), senza alcuna esclusione.

Tra i danni patrimoniali più ricorrenti troviamo, per esempio, la mancata rispondenza dell'opera all'uso, il mancato rispetto di norme e regolamenti, il mancato guadagno, le sanzioni inflitte ai clienti del professionista, il fermo attività/cantieri, etc.

Se parliamo di Superbonus 110% e leggiamo il comma 14 dell'art.119 del D.L. 34/2020, ci rendiamo conto che le cose si complicano un po'. Infatti, anche nel caso in cui la polizza base, con le caratteristiche sopra indicate, vi garantirebbe sonni tranquilli in merito alla possibile decadenza del beneficio e, alla peggio, vi sareste dovuti preoccupare di adeguare il massimale al numero e agli importi delle asseverazioni rilasciate, con la pubblicazione del "Decreto Asseverazioni", viene introdotto il riferimento a una polizza "esclusiva".

In effetti, dopo attenta lettura del modello di asseverazione, rileviamo che il tecnico abilitato deve dichiarare (a pena di decadenza dal beneficio) che "a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata un proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. [...]", e va da sé che la polizza RC professionale "base" non può essere considerata stipulata esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, in quanto volta alla protezione generale della propria attività. Da tutto ciò deriva la necessità, per il professionista che sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra, di stipulare un'apposita polizza, in affiancamento alla propria RC Professionale, con massimale tale da coprire tutti gli importi asseverati (e comunque almeno pari a 500.000 euro).

La polizza RC "base" continuerà invece a essere operativa per tutte le attività professionali che non comportino la firma di asseverazioni Superbonus 110%.

Allo stato attuale, molte delle proposte assicurative ex art. 119 comma 14 D.L. 34/2020 disponibili sul mercato sono di tipo "single project", ossia dedicate al singolo progetto.

Ancora poche invece sono le proposte di polizze "cumulative", che possono coprire più asseverazioni come espressamente previsto dal modello di asseverazione del MISE in cui è possibile indicare gli importi precedentemente asseverati con la stessa polizza, e univocamente individuati dal relativo codice ENEA.

In questo caso, come prescritto dall'art. 4 comma 1, lett. h) del Decreto Asseverazioni, "la disponibilità residua della copertura assicurativa, dovrà sempre essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato".

ATTENZIONE ALLE POSSIBILI INADEGUATEZZE DI ALCUNI TESTI DI POLIZZA

Anche le polizze ex art. 119 comma 14 D.L. 34/2020 (come ormai la quasi totalità delle polizze professionali) operano in regime *Claims Made*, ossia rispondono della responsabilità derivante da errore commesso durante il periodo assicurato (o di retroattività, se prevista) e la cui richiesta di risarcimento sia stata avanzata durante il periodo di validità della polizza stessa (dalla stipula della polizza fino a fine lavori).

Come traduciamo quanto sopra? Le richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire dopo la fine dei lavori, a polizza scaduta, non sarebbero in copertura... D'altro canto, è noto che gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate (effettuati a campione), potranno avvenire negli anni successivi all'anno fiscale di riferimento della detrazione, pertanto ben oltre la data di fine lavori. La soluzione si trova nell'attivazione della garanzia postuma che "estenda" la copertura della polizza ai 10 anni successivi alla scadenza (coincidente con la fine dei lavori):

tale garanzia, dovrebbe già essere inclusa in polizza e compresa nel premio pagato alla stipula o, quanto meno, essere garantita con modalità di attivazione e premi definiti, senza possibilità di "ritrattazione" da parte della compagnia assicuratrice.

In ultimo, parliamo delle sanzioni previste dall'art. 6. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele resa.

È fondamentale ricordare che le sanzioni direttamente inflitte all'assicurato non possono essere oggetto di copertura da parte della compagnia assicurativa, questo perché, diversamente, verrebbe meno l'effetto sanzionatorio della norma.

Quindi la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele resa rimarrà sempre e comunque a carico del professionista. La stessa cosa, ovviamente, vale anche per l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

In questo caso, l'unico strumento utile al professionista, per cercare di limitare i danni, è la copertura delle spese per la difesa penale e/o per l'opposizione a sanzioni che si ritengono massimalmente erogate.

In sede civile, la copertura delle spese per resistere a una richiesta di risarcimento danni viene garantita dalla polizza di RC professionale che, ai sensi dell'art. 1917 del c.c., prevede un massimale dedicato pari ad un quarto del massimale di polizza.

In sede penale, invece, è necessario stipulare una polizza apposita, detta Tutela Legale, che copra le spese di difesa in giudizio; ciò lascia comunque a carico dell'assicurato le sanzioni che gli verranno comminate ma dà la possibilità allo stesso di potersi difendere adeguatamente e magari vedere tali sanzioni ridotte.

Riassumendo, la protezione ideale per chi si occuperà di progetti Superbonus 110%, è da ricercarsi nella combinazione delle tre polizze: RC professionale base, RC esclusiva per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e una polizza di Tutela Legale.

*INGG. ORDINE DI BERGAMO

CNI e INARCASSA per una polizza All Risk

In base art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, nell'ipotesi in cui il massimale sia inferiore al minimo fissato dalla legge, il professionista dovrà procedere a un adeguamento dello stesso, in virtù dei lavori eseguiti o da eseguire, tenuto conto che la Polizza RC Professionale prevede un massimale annuo per tutte le attività che il professionista esercita, comprese le asseverazioni di cui alla normativa Ecobonus e Sismabonus.

CNI e Inarcassa sono tuttavia impegnati in un'azione di semplificazione della Polizza Professionale, intravedendo nella polizza ad hoc per singolo cantiere (modello Lavori Pubblici) un potenziale ostacolo alla diffusione dell'incentivo oltre che una pesante complicazione.

Il CNI già in fase di convezione del Decreto ha presentato una serie di emendamenti, come l'**Emendamento al D.L. 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", art. 96-bis - Modifiche all'art. 119, co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77**: l'emendamento prevede che ai fini del rilascio delle asseverazioni e attestazioni di cui all'art. 119, i professionisti iscritti in appositi albi e ricadenti nell'obbligo di sottoscrizione di una polizza professionale, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, possano evitare di sottoscrivere un'ulteriore polizza purché la stessa già siglata non contenga espressioni esclusive relative alle attività di asseverazione, oppure qualora contenga clausole espressive di copertura delle medesime attività, a condizione che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro e, qualora contenga clausole "claims made", garantisca retroattività e ultrattività - entrambe quinquennali - a garanzia delle asseverazioni o attestazioni in questione. A valle del percorso legislativo Inarcassa ha intrapreso una ricerca di un partner assicurativo che potesse fornire una soluzione All Risk che garantisca eventuali danni arrecati a terzi derivanti dall'esercizio di attività previste dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la professione di ingegnere e architetto, a eccezione di quanto esplicitamente escluso dal contratto Art. B.7 di polizza. Ne consegue che le asseverazioni/attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 119 della L. 77 del 17 luglio 2020 rientrano tra le attività professionali e, non essendo esplicitamente escluse dall'art. B.7 di polizza, le stesse devono intendersi incluse tra le garanzie di polizza a condizione che la polizza sia stata emessa senza la scelta e attivazione dell'appendice n.1. Alla luce del disposto normativo è importante però verificare l'adeguatezza dei massimali sottoscritti; l'adeguamento del massimale può comunque essere fatto in autonomia dal professionista attraverso la procedura online di Inarcassa.